



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 50 DI DATA 17 Agosto 2020

OGGETTO:

Criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021 effettuate dal Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola - Scuola secondaria di primo e secondo grado.

VISTO l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e, in particolare, l'articolo 89, comma 2, che prevede che la Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 35, nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all'articolo 86 della medesima legge.

VISTI altresì gli articoli 91, comma 1, lettera b bis e l'articolo 93 della legge provinciale n. 5 del 2006 che detta disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee.

VISTO l'articolo 92 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 che dispone la formazione di elenchi aggiuntivi di sostegno per potenziare l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali.

VISTO inoltre l'articolo 49 della legge provinciale n. 5 del 2006 che conferisce al dirigente preposto all'istituzione scolastica ladina (Sorastant de la scola ladina) la competenza in materia di reclutamento del personale docente della scuola ladina e la deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2007, n. 1281 "Attuazione dell'articolo 49, comma 2 lettera b) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente e non docente del Sorastant de la scola ladina".

VISTO il regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento, emanato con decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.

VISTE le determinazioni n. 113 del 2 agosto 2013 e ss.mm. con la quale sono state approvate le graduatorie provinciali per titoli definitive della scuola secondaria di I e II grado e n. 78 del 29 luglio 2015 con la quale è stata approvata l'ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli.

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale n. 879 di data 25 maggio 2018 che ha indetto il concorso straordinario riservato per titoli di cui all'articolo 22 della Legge provinciale n. 18 del 2017 e la deliberazione n. 2037 di data 19 ottobre 2018 con la quale è stato indetto un nuovo concorso straordinario riservato per titoli per la scuola secondaria per le classi di concorso non interessate alla prima procedura.

VISTE le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1537 di data 24 agosto 2018 e n. 404 di data 22 marzo 2019 con le quali sono state approvate le graduatorie di detti concorsi e successive rettifiche ed integrazioni.

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg "Regolamento concernente gli incarichi a tempo determinato e le supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale".

VISTA la circolare prot. n. 444878 del 24 luglio 2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per titoli definitive della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021.

VISTE, in ultimo, la deliberazione n. 1022 di data 17 luglio 2020 con cui sono state approvate tra l'altro le disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle operazioni di convocazione in emergenza sanitaria COVID-19 e che le medesime, secondo un criterio analogico, saranno osservate anche per le assunzioni a tempo determinato, tenuto conto di quanto indicato nella premessa dell'allegato B della citata deliberazione.

VISTA la deliberazione n. 1272 dell' 11 agosto 2017 con la quale sono stati adottati criteri relativi all'Istituzione degli elenchi per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con modalità CLIL (content and language integrated learning).

VISTE le proprie determinazioni n. 40 del 4 agosto 2020 e n. 41 del 5 agosto 2020 concernenti gli elenchi CLIL ed in particolare l'esclusione dei candidati sprovvisti di titolo e l'approvazione degli elenchi CLIL per gli incarichi a tempo determinato.

VISTE infine, la legge 20 maggio 1982, n. 270 "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente", la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162" e la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

VISTA, in ultimo, la deliberazione n. 1022 di data 17 luglio 2020 con cui sono state approvate tra l'altro le disposizioni relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle operazioni di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato in emergenza sanitaria COVID-19 e che le medesime, secondo un criterio analogico, saranno osservate anche per le assunzioni a tempo determinato, tenuto conto di quanto indicato nella premessa dell'allegato B della citata deliberazione.

DETERMINA

- 1) di approvare i seguenti criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021:
 - a) per la conferma dei contratti a tempo determinato di tipo annuale stipulati per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020:
 1. di confermare d'ufficio gli incarichi annuali se per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra sono rimaste le condizioni richieste per il primo conferimento; a tal fine non si considera medesimo posto di insegnamento o medesima cattedra quello che prevede una articolazione oraria con completamento sul serale o su sede staccata, se già non era prevista la stessa composizione all'atto del primo conferimento; nelle operazioni di rinnovo è data in ogni caso priorità alla riconferma dei docenti che hanno stipulato il contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2018/2019 rispetto a coloro che hanno ricevuto l'incarico per l'anno scolastico 2019/2020;

2. al docente che è confermato, è inviata dal Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola apposita comunicazione di conferma; l'elenco dei docenti confermati pubblicato sul portale tematico www.vivoscuola.it prima delle operazioni di convocazione per il tempo determinato;
 3. il docente che non accetta il rinnovo del contratto conferito ai sensi del punto 1 perde, per l'anno scolastico in corso, la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per tutti gli insegnamenti;
 4. i docenti che, per la mancanza del posto di insegnamento o della cattedra annuale scelti negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 o per la risoluzione automatica del rapporto di lavoro a causa della mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi, non sono riconfermati, possono scegliere un incarico annuale o una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche fra quelle disponibili, scegliendo secondo il rispettivo ordine di graduatoria;
- b) per l'assegnazione degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021:
1. il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche è effettuato dal dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale, le graduatorie concorsuali per titoli ed esami, le graduatorie del "Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento indetto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 879 del 25 maggio 2018 e n. 2037 del 19 ottobre 2018", in caso di autorizzazione da parte della Giunta provinciale all'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai predetti concorsi anche per le assunzioni a tempo determinato, nonché gli elenchi Clil.
 2. gli incarichi annuali sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangono le condizioni richieste per il primo conferimento: a tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola di rinnovo automatico del contratto medesimo;
 3. la convocazione degli aspiranti al conferimento degli incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche avviene mediante pubblicazione sul sito internet www.vivoscuola.it almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione: tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a convocazione e, pertanto, non si procede a forme di convocazione individuale;
 4. l'elenco dei posti disponibili è pubblicato sul sito internet di riferimento almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la relativa convocazione;
 5. la mancata presenza al momento della chiamata del proprio nominativo, fatta salva l'ipotesi della delega a persona di propria fiducia, viene intesa come rinuncia all'incarico con conseguente scorrimento della relativa graduatoria; non sono concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata;

6. sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte in forma scritta alla persona delegata e accompagnate da copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegante; non sono ammesse deleghe al dirigente del Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola;
7. i posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamento; gli aspiranti che hanno accettato un incarico su posto di sostegno, non possono, per lo stesso anno scolastico, rinunciare a tale incarico per accettarne un altro su posto d'insegnamento o sulla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione della supplenza su posto di sostegno;
8. il mancato perfezionamento e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comportano i seguenti effetti per l'anno scolastico in corso sugli incarichi annuali e sulle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche:
 - il docente che rinuncia ad una proposta di assunzione o è assente alla convocazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo insegnamento;
 - il docente che non assume servizio dopo l'accettazione perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per il medesimo insegnamento;
 - il docente che, dopo la sottoscrizione del contratto, rinuncia all'incarico conferito per accettarne un altro, perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle di istituto, per l'insegnamento per il quale ha rinunciato;
 - il docente che abbandona il servizio perde la possibilità di conseguire incarichi annuali e supplenze temporanee, sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli che di quelle d'istituto, per tutti gli insegnamenti. In questo caso il docente perde altresì, per il medesimo insegnamento, la possibilità di conseguire incarichi annuali o supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per l'anno scolastico successivo: pertanto, non verranno chiamati per il conferimento dell'incarico coloro che con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 sono incorsi in tale caso, salvo che ciò sia stato dovuto a giustificato motivo riconosciuto dall'amministrazione provinciale;
9. con riferimento agli spezzoni, sono assegnati dal dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola solamente incarichi con orario settimanale superiore alle 6 ore, mentre gli spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore sono conferiti dal dirigente scolastico sulla base delle graduatorie di istituto. I gruppi orari pari o inferiori alle 6 ore settimanali appartenenti ad una stessa classe di concorso possono essere sommati e conferiti dal dirigente del Servizio ad un medesimo docente solamente nel caso in cui sono disponibili presso la medesima istituzione scolastica e la relativa somma dia un numero di ore pari o superiore a 7; è possibile la stipula di

contratti di spezzoni orari superiori alle 6 ore settimanali nella stessa istituzione scolastica appartenenti a posti o classi di concorso diversi;

10. ai docenti che hanno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge n. 68 del 1999 sono riservati i posti - che possono essere indifferentemente incarichi annuali o supplenze temporanee fino al termine della attività didattica - in base alle indicazioni ministeriali e secondo le tabelle di disponibilità suddivise per posti e classi di concorso predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; tali aspiranti non possono beneficiare della scelta della sede prima degli altri aspiranti inseriti in graduatoria, a meno che non beneficino degli articoli 21 o 33 della legge n. 104 del 1992 o dell'articolo 61 della legge n. 270 del 1982;
11. i docenti che beneficiano dell'articolo 21 o 33 della legge n. 104 del 1992 o dell'articolo 61 della legge n. 270 del 1982, possono avvalersi della priorità nella scelta della sede qualora presentino idonea documentazione entro l'inizio della relativa convocazione, se non già presentata;
12. nel caso di graduatoria provinciale per titoli esaurita o nel caso in cui, ultimato lo scorrimento della graduatoria, rimangano da assegnare uno o più spezzoni orari superiori alle 6 ore settimanali o cattedre, le disponibilità residue e le nuove eventuali disponibilità sono attribuite:
 - 1) mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi dopo il 31 agosto 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 91 "Concorsi pubblici" della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", ed in particolare del comma 1 lettera b bis e, in subordine, ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie del "Concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento indetto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 879 del 25 maggio 2018 e n. 2037 del 19 ottobre 2018", in caso di autorizzazione da parte della Giunta provinciale all'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai predetti concorsi anche per le assunzioni a tempo determinato.
 - 2) per quanto attiene i posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie di cui al precedente punto 1);
13. l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per titoli non consente all'aspirante di stipulare contratti a tempo determinato;
14. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2007, n. 1281, spetta al Sorastant de la scola ladina l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021 sui posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine.
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto

Non sono presenti allegati parte integrante

**p. IL DIRIGENTE
Alessandro Daldoss**